

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2131

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2003

—————

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45,
recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle
scommesse ippiche

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Allegato	»	10
Disegno di legge	»	13
Testo del decreto-legge	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (articolo 3, commi 77 e 78), ha riservato all'allora Ministero delle finanze e al Ministero delle politiche agricole e forestali l'organizzazione e la gestione delle scommesse relative alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

Con la stessa legge è stato demandato ad un successivo regolamento l'effettivo riordino della materia delle scommesse ippiche (regolamento poi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169).

Il sistema introdotto dal legislatore del 1996 avrebbe dovuto comportare maggiori entrate per l'Erario e riflessi positivi su tutto il sistema collegato alle scommesse ed ai giochi.

Tuttavia, la riforma non ha portato ai risultati previsti sia in termini di aumento del gettito, che di efficace controllo del sistema. La sua attuazione ha provocato, di riflesso, una grave crisi di liquidità finanziaria dell'UNIRE che, come è noto, trae le proprie principali risorse dai proventi derivanti dalle scommesse ippiche.

Ne consegue che, in mancanza di efficaci e rapidi interventi, la situazione finanziaria suddetta rischia di determinare una grave crisi dell'intero comparto ippico.

Si ricorda che, a partire dall'anno 2000, la situazione finanziaria determinata, come detto, esclusivamente dagli effetti della riforma è divenuta sempre più onerosa per il bilancio dell'ente che, per fare fronte ai propri compiti istituzionali di governo dell'intera attività ippica, è dovuto ricorrere ad anticipazioni bancarie, non potendo influire di-

rettamente sulla raccolta delle risorse destinate al settore.

Peraltro, la scommessa ippica non può essere omologata a qualsivoglia altra scommessa, posto che lo scommettitore ippico alla passione del gioco unisce la passione per il cavallo ed una particolare competenza tecnica e una valutazione delle variabili che non sono richieste in alcun altro tipo di scommessa.

Al fine di garantire, pertanto, lo sviluppo dell'ippica, in cui operano circa 50.000 lavoratori, è necessario che l'UNIRE partecipi più incisivamente ai procedimenti ed alle decisioni in materia di scommesse ippiche ed al controllo dei flussi finanziari di entrata. Parimenti è necessario intervenire per risolvere la difficile situazione finanziaria sopra evidenziata.

Di qui le soluzioni predisposte con l'unito decreto-legge.

Con il comma 1 dell'articolo 1, per favorire la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere all'ente, nel corrente anno, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponda all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, contributi in conto interessi e in quote costanti nel limite massimo di 3,5 milioni di euro.

Il comma 2 reca disposizioni per i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche.

L'adozione di misure urgenti nel settore si rende necessaria per evitare la paralisi delle attività legate alle scommesse, che comporterebbe danni, in termini di perdita di gettiti finanziari, non solo per l'Erario ma anche per

l'UNIRE - destinatario, come sopra accennato, di quota parte dei proventi della raccolta delle scommesse ippiche - e, non ultimo, degli stessi operatori del settore (i concessionari) che, senza un intervento in loro favore, non sarebbero in grado di proseguire nelle loro attività, con conseguenti, inevitabili riflessi anche sul piano occupazionale.

Si consente, dunque, a coloro che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, di aderirvi alle condizioni di seguito indicate, dietro corresponsione, in ragione del ritardo nell'adesione, di un importo pari a 1.000 euro.

La norma in argomento fissa pertanto un nuovo termine per l'adesione (6 maggio 2003) perchè venga effettuato il versamento di un importo pari al 10 per cento del debito maturato, per capitale e interessi, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, del predetto ulteriore importo complessivo di 1.000 euro.

Si prevede altresì che le somme dovute a titolo di quote di prelievo vengano versate, senza ulteriori interessi, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2003, il 30 dicembre 2003 ed il 30 giugno 2004.

Per quanto concerne le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, se ne prevede il versamento, al netto di sanzioni ma con maggiorazione dei relativi interessi, in cinque rate annuali di pari importo, scadenti, la prima, il 30 giugno 2003 e, le successive, il 30 giugno di ogni anno.

Tra l'altro, queste misure agevolative rispondono all'impegno, assunto dal Governo nella seduta dell'Aula del Senato del 18 febbraio 2003, di provvedere a ripristinare, con la massima sollecitudine, la situazione giuridica quale delineatasi a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 2, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, successivamente abrogato dall'articolo 5-ter introdotto in sede di conversione nel decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Al comma 3 dell'articolo in commento si prevede che, sia a coloro che aderiranno alle condizioni sopra indicate, sia a coloro che avevano già aderito alle condizioni economiche ridefinite ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, è consentita una rateizzazione - in otto rate annuali di pari importo - del residuo debito maturato a titolo di minimo garantito, decurtato del 33,3 per cento.

Il versamento delle rate è posticipato e la prima è dovuta entro il 30 giugno 2004.

Non si effettua, comunque, il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei cui riguardi trova applicazione la disposizione di cui al primo periodo del comma in commento.

Il comma 4 conferma le disposizioni del citato articolo 8 del decreto-legge n. 452 del 2001, non modificate espressamente dall'articolo 1 del presente decreto-legge, demandando ad un provvedimento interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali l'individuazione delle modalità di versamento delle rate di cui al comma 3, nonchè degli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono nei termini indicati dal comma 2.

Questi ultimi saranno in ogni caso tenuti al pagamento, unitamente alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del citato decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggior somma dovuta a titolo di minimo garan-

tito relativamente agli anni 2000, 2001, e 2002.

Il comma 5 dispone che i provvedimenti che determinano la cessazione del rapporto concessorio, adottati ai sensi del decreto interdirigenziale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 452 del 2001, sono sospesi fino al 6 maggio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 7 maggio 2003.

Gli effetti dei provvedimenti *medio tempore* adottati, che comportano la cessazione del rapporto, si estinguono nei confronti di coloro che aderiscono alle condizioni indicate al comma 2.

Al comma 6 si prevede che, a far data dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni in argomento, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.

Il comma 7 sostituisce il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo che, a far data dal 1° gennaio 2003, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria a consentire (ferma la percentuale media complessiva vigente a tale data, del prelievo destinato, rispettivamente, all'UNIRE e al CONI) un aumento medio, in misure percentuali dallo stesso comma individuate, del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse, sia sportive che ippiche, a totalizzatore nazionale e a quota fissa.

Si prevede altresì che, con il medesimo decreto, l'aliquota dell'imposta unica relativa alle scommesse di cui all'articolo 4, comma

1, lettera *b*), numero 1), del citato decreto legislativo è ridotta al 22,5 per cento.

Il comma 8, invece, nell'integrare l'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede la partecipazione dell'UNIRE sia nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relative alle corse di cavalli, attraverso propri rappresentanti, sia nei procedimenti riguardanti la stessa materia, nonchè l'accesso dell'ente in tempo reale a tutti i dati relativi allo stesso settore di interesse, compresi quelli relativi ai rapporti con i concessionari.

Con il comma 9 si ridetermina la composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Presidente dell'UNIRE o di un suo delegato, e che le deliberazioni del Comitato stesso riguardanti lo specifico settore vengano adottate con il voto favorevole del Presidente dell'UNIRE.

Al comma 10 è previsto che, ferme le attribuzioni di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonchè dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fino alla data del loro nuovo affidamento, con procedure selettive da esperirsi ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti inerenti la gestione di tali concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 2, di ogni provvedimento amministrativo conseguente.

Il comma 11 stabilisce che, sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo

agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Il comma 12 differisce il termine previsto dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, per la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari dell'elenco delle manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali tradizionali. Nel contempo, si prevede l'introduzione di un comma *5-bis* nel citato articolo 1 della legge n. 722 del 1955, che demanda ad un provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze l'istituzione di lotterie diverse da quelle tradizionali, anche al fine di consentirne la partecipazione mediante collegamento telefonico o telematico.

Il comma 13 prevede che, sulla base degli indirizzi strategici deliberati dal menzionato Comitato generale per i giochi, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda, con

procedure selettive da esperirsi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ad individuare operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, scommesse e concorsi, con particolari cautele.

Tali cautele sono precisate al fine di garantire il rispetto dei principi di certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti tradizionali di partecipazione al gioco ed operatori selezionati ai sensi del comma in commento, nonché la sicurezza e la trasparenza del gioco, la tutela della buona fede degli utenti ed, infine, le rispettive responsabilità degli operatori coinvolti.

Il comma 14 reca disposizioni per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 7 dell'articolo 1 del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

Relativamente all'articolo 1 del decreto-legge si osserva preliminarmente che, come è noto, per effetto del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002, emanato in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, su un totale di 851 concessioni in esercizio per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli sono state presentate 340 richieste di adesione alle nuove condizioni economiche ivi previste, mentre sono stati adottati dalle Amministrazioni concedenti provvedimenti di decadenza per 469 concessioni. Le residue 42 non sono interessate dalla richiamata disciplina, in quanto in regola con tutti i versamenti dovuti.

I concessionari che continueranno ad esercitare le loro attività rappresentano pressappoco la metà della raccolta totale delle scommesse ippiche (raccolta pari, per il 2003, a 2.350 milioni di euro) per un importo complessivo di euro 1.180 milioni, a cui corrisponderebbero, in termini di quote di prelievo netto da destinare all'UNIRE per le sue finalità istituzionali, euro 143 milioni, con una perdita di prelievo, connessa alle decadenze sopra indicate, stimabile almeno in euro 141 milioni.

Inoltre, è da tenere in considerazione il fatto che, relativamente alle 469 concessioni in regime di decadenza, l'UNIRE vanta un credito di euro 225 milioni per minimi garantiti, relativamente agli anni 2000 e 2001, e euro 55 milioni per prelievo netto, relativamente agli anni 2000, 2001 e primo semestre 2002. Ovviamente, rispetto a tale massa finanziaria, un numero tanto rilevante di concessionari sottoposti a decadenza fa oggettivamente prevedere un ridotto recupero o comunque un recupero in tempi indubbiamente molto lunghi.

A seguito della riapertura dei termini per l'adesione, prevista dal decreto-legge in esame, è più che ragionevole presumere, anche sulla base dell'esperienza pregressa, una adesione alle riformulate condizioni convenzionali da parte di un numero di concessionari pari almeno al 75 per cento del movimento totale della categoria. Infatti al contingente dei concessionari per la raccolta delle scommesse ippiche che ha già aderito alle condizioni ridefinite dal citato decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 (le 340 unità di cui sopra), si aggiungerà, secondo una stima prudente, poco più della metà dei concessionari attualmente in condizione di decadenza (circa il 65 per cento di 469, pari a 305). Quindi il numero complessivo dei soggetti che aderiranno sarà pari a 645 unità, equivalente al 75 per cento dei concessionari. I soggetti che aderiranno potranno usufruire sia della rateazione in cinque anni del debito per imposta unica, sia dell'azzeramento delle sanzioni, sia della rateazione del debito per quote di pre-

lievo fino al 30 giugno 2004, sia della rateazione del debito per integrazione al minimo garantito, con una prima rata pari al 10 per cento del dovuto da versare entro il 6 maggio 2003 e otto successive rate annuali per il rimanente 90 per cento del debito ridotto del 33,3 per cento. Inoltre l'adesione consentirà di proseguire l'attività usufruendo della maggiorazione dell'aggio riconosciuto ai concessionari. Pertanto la raccolta complessiva potrà attestarsi, in ragione del mantenimento di almeno il 75 per cento della rete, a euro 1.762 milioni, a cui corrisponderebbero, in termini di prelievi netti, euro 213 milioni annui.

Pertanto, l'effetto positivo del decreto in esame, cioè il parziale recupero di almeno il 75 per cento dei concessionari, determinerebbe un introito di circa euro 213 milioni per l'anno in corso, con una differenza positiva, per l'anno 2003, di euro 70 milioni.

Lo stesso decreto-legge prevede anche il pagamento immediato del 10 per cento dell'integrazione dei minimi garantiti, per gli anni 2000-2001, ed il pagamento del residuo, detratto il 33,3 per cento, in otto annualità.

L'abbattimento del 33,3 per cento della restante quota del 90 per cento dei minimi garantiti spettanti all'UNIRE per gli anni 2000 e 2001 si traduce in una riduzione del relativo credito vantato dall'UNIRE stesso di circa 67 milioni di euro. Tale importo non può essere considerato una perdita di introiti, in quanto i crediti in questione si riferiscono essenzialmente alle concessioni che non hanno aderito alle nuove condizioni e che, quindi, in assenza delle agevolazioni in esame, cesserebbero l'attività. In mancanza dell'adesione dei concessionari ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, il recupero dei complessivi crediti in questione (pari, come detto, a 225 milioni di euro) si presenterebbe complicato e la percentuale di realizzazione degli stessi sicuramente molto bassa.

Si evidenzia che, prudenzialmente, non si è quantificato l'effetto positivo correlato alla prevedibile «pacificazione» del settore, che potrebbe essere stimato in una crescita del 4 per cento, in linea con il *trend* favorevole degli ultimi anni.

In definitiva, si può ragionevolmente ritenere che la sistemazione dei rapporti pregressi non determina effetti finanziari negativi per il bilancio dell'ente beneficiario né per quello dello Stato.

Peraltro, il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge sostituisce il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che aveva previsto la riduzione dell'imposta unica per le scommesse ippiche e sportive. Gli oneri relativi a tale manovra, pari a euro 39,7 milioni, sono stati già coperti nell'ambito della stessa legge finanziaria.

A tal fine, il richiamato comma 7 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, relativamente alle scommesse sportive al totalizzatore nazionale, di 2,60 punti, relativamente alle

scommesse sportive a quota fissa, nonché di 4,82 punti, relativamente alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, relativamente alle scommesse ippiche a quota fissa, della percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'imposta unica relativa alla scommessa «Tris» ed a quelle aventi identiche modalità di gioco.

Tale riduzione dell'imposta, avendo a riferimento una raccolta complessiva pari a euro 2.350 milioni, per permettere le maggiorazioni dei corrispettivi dei concessionari previste dal comma 7, pari ad almeno 4 punti percentuali, incide per l'Erario nella misura complessiva di euro 48,6 milioni. Invero, considerando il gettito complessivo dell'imposta unica per scommesse sportive ed ippiche del preconsuntivo 2002 (circa euro 240 milioni), si perviene alla determinazione della predetta perdita di gettito così ripartita: per le scommesse ippiche a totalizzatore nazionale euro 30 milioni, per le scommesse ippiche a quota fissa euro 180 mila, per le scommesse sportive al totalizzatore nazionale euro 30 mila, per le scommesse sportive a quota fissa euro 13,9 milioni e per la scommessa «Tris» euro 4,5 milioni. L'onere relativo agli interessi per il mutuo previsto dal comma 1 è pari al massimo a euro 3,5 milioni annui, in quota costante, e nel complesso del decennio di durata, corrisponde al totale degli interessi maturati.

Complessivamente, il fabbisogno è pari a euro 52,1 milioni e trova capienza, quanto a euro 39,7 milioni, nella riduzione della previsione di bilancio per l'anno finanziario 2003, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002 (in particolare, per euro 13,9 milioni a valere sul capitolo 1007/05, per euro 9,9 milioni a valere sul capitolo 1213/05 e per euro 15,9 milioni a valere sul capitolo 1805/05).

Per la rimanente somma di euro 12,4 milioni, la copertura finanziaria deriva dalla quota parte del gettito conseguibile attraverso l'indizione di ulteriori lotterie rispetto al numero già programmato, tenuto conto dell'aumento di vendita dei biglietti (+ 40 per cento) che si è registrato nel corso dell'anno 2002; dato confermato dalle rilevazioni delle vendite nei primi mesi dell'anno corrente.

Ad esempio, l'indizione di una lotteria ad estrazione istantanea con risultati *standard* di gradimento nei consumatori comporta un utile erariale pari a circa 23 milioni di euro.

Infine, attraverso l'introduzione della appena citata norma (articolo 1, comma 13), che consente all'Amministrazione di poter effettuare lotterie nazionali, anche con raccolta telefonica e telematica, oltre a quelle previste dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, potranno essere riprese ulteriori risorse aggiuntive, allo stato non esattamente quantificabili ma certamente prevedibili in considerazione degli effetti di riordino complessivo delle reti di partecipazione a distanza e, quindi, della favorevole combinazione di economie di scala ed efficientamento del sistema generale di raccolta.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003).**

... *Omissis* ...

Art. 22. - (*Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegna da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive*). - ... *Omissis* ...

16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la riduzione, in misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero 2) della predetta lettera *b*).

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

... *Omissis* ...

Art. 3. - ... *Omissis* ... 78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle

competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonché di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate.

Legge 4 agosto 1955, n. 722

Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali.

Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 1990 è autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.

3. Le lotterie di cui al comma 1 dono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro

individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.

5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovrà essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2003.

Disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), nonché di concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di UNIRE e di concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche)

1. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

2. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato sulla base dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei ca-

valli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale adottato sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, possono farlo entro il 6 maggio 2003 versando un importo pari al dieci per cento del debito maturato, per capitale ed interessi, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo sono versate, senza ulteriori interessi, in tre rate di pari importo, entro il 30 giugno 2003, il 30 dicembre 2003 ed il 30 giugno 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 30 giugno 2003.

3. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 2, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 2, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi all'effettivo saldo. Il versamento delle rate è posticipato e la prima è dovuta entro il 30 giugno 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma.

4. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002. Con decreto interdirigenziale tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di versamento delle rate di cui al comma 3 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 2, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo di un importo pari al quindici per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.

5. La disposizione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 2, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 6 maggio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 7 maggio 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 2.

6. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.

7. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: «Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003.».

8. Per una più attiva partecipazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, nell'articolo 3, comma 78, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera *d-bis*) sono inserite le seguenti: «*d-ter*) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti all'uopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli; *d-quater*) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; *d-quinquies*) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari.».

9. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o di un suo delegato; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del Presidente dell'UNIRE.

10. Ferme le attribuzioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente alle conces-

sioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 2, di ogni provvedimento amministrativo conseguente.

11. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

12. Nell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni:

a) nel comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nel comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentirne la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi.». Il primo provvedimento conseguente è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, scommesse e concorsi, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

14. Al maggiore onere derivante dai commi 1 e 7, pari a euro 12,4 milioni annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 12, lettera b), del presente

articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI – ALEMANNI – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

